



Premesso che:

- il TU vigente sui Beni Culturali e Ambientali, DLgs n. 42/2004, trova le sue origini dall'articolo 1 della Legge 8 ottobre 1997, n. 352, che delegava il Governo ad emanare appunto un DLgs recante tutte le disposizioni legislative vigenti a quella data, con possibilità di aggiornamento a condizione che a tali disposizioni si potessero apportare esclusivamente “modificazioni necessarie per il loro coordinamento formale e sostanziale, nonché per assicurare il riordino e la semplificazione dei procedimenti”;
- alla luce del D.P.R. 616/1977 la tutela del paesaggio veniva affidata alle Regioni, mentre, al Ministero per i Beni culturali veniva affidata esclusivamente la potestà di annullare con provvedimento motivato l'autorizzazione regionale (articolo 151, comma 4 del DLgs n. 490/1999);
- tale orientamento subisce una svolta sostanziale nel 2008, quando con l'ennesima modifica all'articolo 146 operata dal DLgs 63, il parere del Soprintendente diventa vincolante per la Regione e i suoi Enti sub-delegati;
- questo ritorno alla potestà Ministeriale è stato mitigato, prima attraverso il D.P.R. n. 139/2010 poi dal più recente D.P.R. 31/2017, atto ad individuare una serie di interventi esclusi dall'autorizzazione paesistica e una seconda serie di interventi autorizzabili con procedura semplificata; prevedendo altresì la facoltà per “le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento” di richiedere il riesame dei “pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, rilasciati dagli organi periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo” “al fine di assicurare l'imparzialità e il buon andamento dei procedimenti autorizzatori” (art. 12, comma 1-bis della Legge 106/2014);
- la Circolare n. 42 del 21 luglio 2017, applicativa del D.P.R. 31/2017, ribadisce in più di un passaggio “la compartecipazione paritetica del Ministero, delle Regioni e degli Enti territoriali delegati alla funzione di tutela paesaggistica” e che perciò - allo stesso modo - spetta a detti Enti e alla Soprintendenza, nella leale collaborazione interistituzionale, ogni decisione conclusiva, pur mantenendo in capo a quest'ultima, la decisione conclusiva in caso di dissenso, in tutti i casi in cui operi il regime di parere vincolante; si ritiene anche in questo caso con dei limiti ben precisi derivanti dalla norma che stabilisce la cosiddetta “vestizione” congiunta dei vincoli, perciò il dissenso andrà adeguatamente motivato con riferimento specifico al Decreto di vincolo;
- il parere favorevole con prescrizione, secondo il nostro consulente giuridico Prof. Avv. Paolo Colombo, dovrebbe essere utilizzato in casi assai limitati, ogni qualvolta la Soprintendenza intenda accelerare l'espressione del proprio parere vincolante, documentando adeguatamente e puntualmente le motivazioni che hanno indotto a tale scelta; motivazioni che devono scaturire da un'accurata lettura filologica del Decreto di vincolo ed evidenziare l'interesse pubblico della prescrizione che deve essere volta alla tutela del bene al quale si sta facendo riferimento;

Non sembra sufficiente quindi sostenere questa prassi, ormai assai diffusa anche laddove non sembrerebbe prevista dalla norma (DPR 31/2017), con l'intento della Soprintendenza di accelerare l'espressione dei singoli pareri, portando quale ulteriore giustificazione la carenza di Organico.

Quale Ordine degli Architetti non possiamo che condividere tutte le motivazioni che portano come fine la salvaguardia del paesaggio quale “bene comune” irriproducibile, è nel nostro DNA, fa parte della nostra preparazione e attitudine professionale, ma non possiamo condividere prassi che non rispettino ruolo e rango di ogni interlocutore.

Come Ordine siamo disponibili a sondare tutte le possibilità di collaborazione, migliorando, se necessario, ogni aspetto del confronto, promuovendo attraverso opportuni corsi di aggiornamento



professionale, soluzioni condivise di collaborazione interistituzionale, mettendo sullo stesso piano le diverse figure, nel rispetto appunto del ruolo e del rango di ognuna.

Per questo ci permettiamo di proporre i seguenti suggerimenti:

- dobbiamo restituire alla pianificazione territoriale il ruolo che le spetta; siamo alle soglie del rinnovo della quasi totalità degli strumenti urbanistici locali, a partire dalla fine del 2022, inizio 2023, esaurito il percorso di aggiornamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, i Comuni saranno chiamati a rinnovare i propri Documenti di Piano; in questa fase la collaborazione con la Soprintendenza sarà indispensabile per suggerire tutte le iniziative necessarie alla salvaguardia del paesaggio, a partire dai Centri Storici e Nuclei Antichi Sparsi, sino a giungere alla scelta degli ambiti di rigenerazione urbana e territoriale, da privilegiare rispetto a quelli di nuova edificazione, nella logica virtuosa della limitazione del consumo di nuovo suolo agricolo;*
- non dobbiamo sovraccaricare la successiva pianificazione attuativa di incombenze non sostenibili giuridicamente ed economicamente, quali ad esempio la realizzazione di mitigazioni ambientali preliminari all'edificazione, che di fatto ne ostacolerebbero l'esecuzione; ben vengano, al contrario, linee guida relative alla preliminare definizione di manufatti, loro caratteristiche architettoniche e materiche a garanzia della qualità dell'intervento (recinzioni, serramenti, balconi, coperture, pavimentazioni esterne, ecc.);*
- in attesa che il Piano Paesaggistico regionale venga aggiornato, attraverso la "vestizione" congiunta dei vincoli, riprendere il percorso virtuoso di collaborazione attivato da questo Ordine con la precedente Soprintendenza di Brescia, attraverso la definizione di modelli e prassi condivise, soprattutto al fine di agevolare il lavoro dei Funzionari ministeriali, da un lato, delle Commissioni per il Paesaggio e dei Professionisti, dall'altro;*
- di implementare la collaborazione tra Soprintendenza e Commissioni per il paesaggio, individuando prassi e criteri condivisi per l'esame dei progetti, in particolare per quelli assoggettati a procedura semplificata, in modo da rendere più snelle e meno gravose le incombenze in capo alla Soprintendenza, consentendole in questo modo di temperare la carenza di organico più volte manifestata.*

In conclusione questo Ordine ritiene indispensabile attivare un percorso condiviso tra le figure coinvolte in questo processo che porti a un unico obiettivo: la salvaguardia del bene comune "paesaggio", nel rispetto del ruolo e del rango di ognuno.



Norme di riferimento:

Legge 8.10.1997, n. 352,

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale siano riunite e coordinate tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di beni culturali e ambientali. Con l'entrata in vigore del testo unico sono abrogate tutte le previgenti disposizioni in materia che il Governo indica in allegato al medesimo testo unico

2. Nella predisposizione del testo unico di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) possono essere inserite nel testo unico le disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelle che entreranno in vigore nei sei mesi successivi;
b) alle disposizioni devono essere apportate esclusivamente le modificazioni necessarie per il loro coordinamento formale e sostanziale, nonché per assicurare il riordino e la semplificazione dei procedimenti.

DLgs 490/1999 TU delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, (articolo 1 della Legge 8.10.1997, n. 352)

Art 151 (Alterazione dello stato dei luoghi).

3. L'autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni.

4. Le Regioni danno immediata comunicazione delle autorizzazioni rilasciate alla competente Soprintendenza, ... Il Ministero può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale ...

Legge 6.7.2002, n. 137,

Art. 1 – Deleghe

1. Il Governo è delegato ad adottare, ..., nel rispetto delle competenze costituzionali delle Regioni...

Art. 10 – Delega riassetto in materia di beni culturali ...

3 ... I DLgs di cui al comma 1, sono adottati, sentita la Conferenza unificata (assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri, designa rappresentanti in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunità montane)

DLgs 42/2004

Art. 146 (Autorizzazione).

6. L'amministrazione accertata la compatibilità paesaggistica dell'intervento e acquisito il parere della Commissione per il paesaggio, ..., trasmette la proposta di autorizzazione, ..., alla competente Soprintendenza, dandone notizia agli interessati. ... (omissis)

7. La Soprintendenza comunica il parere ... Decorso inutilmente il termine per l'acquisizione del parere, l'amministrazione assume comunque le determinazioni in merito alla domanda di autorizzazione.

DLgs 63/2008

Articolo 133 (Cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio).

1. Il Ministero e le regioni definiscono d'intesa le politiche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, istituito con decreto del Ministro, nonché dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le medesime finalità.

2. Il Ministero e le regioni cooperano, altresì, per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti l'attività di pianificazione territoriale, nonché la gestione dei conseguenti interventi, al fine di assicurare la conservazione, il recupero e la valorizzazione degli aspetti e caratteri del paesaggio indicati all'articolo 131, comma 1. Nel rispetto delle esigenze della tutela, i detti indirizzi e criteri considerano anche finalità di sviluppo territoriale sostenibile.

«Art. 146 (Autorizzazione).

5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, **dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente** in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla



legge, ai sensi del comma 1.... Il parere del Soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 3, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante.

Legge 106/2014

Articolo 12 – Misure urgenti per la semplificazione, ...

1. Al fine di semplificare i procedimenti in materia di autorizzazione paesaggistica, all'[articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.»;

1-bis. Al fine di assicurare l'imparzialità e il buon andamento dei procedimenti autorizzatori in materia di beni culturali e paesaggistici, i pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, rilasciati dagli organi periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, possono essere riesaminati, d'ufficio o su segnalazione delle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento, da apposite commissioni di garanzia per la tutela del patrimonio culturale, costituite esclusivamente da personale appartenente ai ruoli del medesimo Ministero e previste a livello regionale o interregionale dal regolamento di organizzazione di cui all'articolo 14, comma 3. Le commissioni di garanzia possono riesaminare la decisione entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione dell'atto, che è trasmesso per via telematica dai competenti organi periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, contestualmente alla sua adozione, alle commissioni e alle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento; queste ultime possono chiedere il riesame dell'atto entro tre giorni dalla sua ricezione. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni di cui al precedente periodo, l'atto si intende confermato. La procedura di cui al presente comma si applica altresì nell'ipotesi di dissenso espresso in sede di conferenza di servizi ai sensi dell'[articolo 14-quater, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e successive modificazioni, anche su iniziativa dell'amministrazione procedente. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al primo periodo, con il quale sono disciplinate le funzioni e la composizione delle commissioni, il potere di riesame di cui al presente comma è attribuito ai comitati regionali di coordinamento previsti dall'articolo 19 del regolamento di cui al d.P.R. 26 novembre 2007, n. 233. Alle attività delle commissioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai componenti delle predette commissioni non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.